R.G.N. 1542/2017

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.6.2017,

nella causa promossa da:

[redacted], nato il 31.12.1999 in Mali

elettivamente domiciliato in Genova, S. Salvatore Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 49122/2016 notificato il giorno 11.1.2017

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" *e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ...")

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria rilevando che il giovane [redacted], di nazionalità maliana, ha riferito di aver lasciato il proprio paese in quanto egli aveva intessuto una relazione sentimentale con una giovane di religione cristiana che avrebbe, poi, tradito con l'amica di fede musulmana che sarebbe poi stata accoltellata dalla fidanzata una volta scoperto il tradimento, essendo stato in ogni caso anche lui ritenuto responsabile di quanto accaduto e quindi cercato più volte dai familiari della vittima, rilevando come il racconto non fosse riconducibile ad alcuno dei motivi fondanti la protezione internazionale essendo peraltro il medesimo narrato del tutto superficiale e incoerente oltre che poco verosimile quanto a dinamica.

Con ricorso del 10.2.2017 il signor [redacted] proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di ulteriore subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, avendo fatto pervenire la Commissione una breve nota difensiva, mentre il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 1.6.2017 è stato ascoltato il ricorrente, alla presenza del suo tutore, essendo egli ancora minorenne, con l'ausilio di un interprete, comprendendo egli poco bene la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

***

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e* che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano*

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e6aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599

rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *"La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".*

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, coerentemente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, anche a voler ritenere credibile il racconto del richiedente, dallo stesso non emergano elementi che possano comprovare una reale minaccia di morte/persecuzione nei suoi confronti e ciò tenendo anche in considerazione la genericità del racconto, che neppure in questa sede il ricorrente ha saputo precisare, essendosi anzi limitato a dire che *"... I familiari della ragazza uccisa continuano a cercare me perchè la ragazza è stata uccisa nella mia stanza e poi nessuno crede a me ed al mio amico perché dicono che abbiamo fatto un complotto che non è vero. Loro sapevano che io continuavo ad andare con entrambe le ragazze che erano amiche. Quando la famiglia della ragazza ha saputo che è stata uccisa, è andata a casa mia ma io ero assente e poi sono andati dal mio migliore amico e lui gli aveva spiegato che era stata l'altra ragazza a fare questa cosa.ADR: Loro continuano a dare la colpa anche a me perché io ero uscito con tutte due le ragazze e che non era normale. Dopo che ero scappato, la famiglia è andata a cercare anche il mio amico che alla fine è scappato e non vive più nella sua città. ADR: Tutto questo è successo nel maggio 2015. Io sono andato via il 14.5.2015. ADR: Da allora, io sento a volte il maestro presso cui mi ero nascosto, e nessun altro. Lui mi dice che sempre i parenti della vittima sono arrabbiati con me e che non devo tornare.ADR: Il mio amico era alla porta, all'ingresso, un po' lontano dalla stanza dove è stata uccisa la ragazza.ADR: Mia madre non si trova più in carcere, ma il mio maestro mi ha detto che è andata in Guinea, da sola. Mio fratello maggiore è andato in Guinea e credo che mia madre sia andata a cercarlo. Mio padre è morto. In Mali non c'è più nessuno della mia figlia. ADR: Mia madre è andata in carcere per farla parlare per poterle tirare qualcosa fuori su di me, per avere notizie su di me. C'è stato l'intervento della Polizia presso cui era andata la famiglia della vittima a denunciare la sua morte e si trattava di una famiglia potente ed io non potevo niente contro di loro. Non so quanto sia stata in carcere...."*

Ritiene quindi il Tribunale che le ragioni di espatrio addotte non siano quelle reali e che la partenza dal Mali sia invece legata a motivi esclusivamente economici che, per quanto comprensibili, non integrano il rischio di persecuzione o di danno grave come sopra definito, dovendosi escludere che vi sia per il

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599

ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"* e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Neppure sussistono tuttavia i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 2007 n. 251.

Invero nella zona di provenienza dell'interessato (e dove dovrà, eventualmente fare ritorno) non vi è situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio: situazione peraltro che l'interessato non ha nemmeno dedotto (sull'applicabilità del principio dispositivo anche nella materia della protezione internazionale si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 19197/15 secondo cui "La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio").

Peraltro, stante l'assenza di una persecuzione diretta, grave e personale ed altresì di un pericolo di incolumità del richiedente -ai fini della protezione nelle altre forme prospettate – in ipotesi di forzato rientro nel paese di origine, resta ininfluente ogni considerazione sulla situazione generale politica del Mali.

Nel caso di specie, infatti, le motivazioni poste alla base della decisione di lasciare il proprio paese di origine sono di natura esclusivamente personale e sono da ricondursi a contrasti familiari/sentimentali il tutto in un contesto in cui la situazione politica del Mali rimane comunque del tutto sullo sfondo.

Ritiene pertanto il Tribunale, che non essendo l'interessato a rischio di danno grave ex lettera c) dell'art. 14 citato, anche sotto questo profilo, non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone infine che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Orbene, la particolarità del caso in esame è data dal fatto che il ricorrente, orfano di padre fin da quando era bambino, è fuggito dal proprio paese nel maggio 2015 e quindi quando aveva neppure sedici anni, tanto che quando ha fatto ingresso in Italia è stata ed è tuttora aperta nel suo interesse, essendo egli tuttora minorenne, la procedura prevista per i minori non accompagnati e nominato un Tutore in suo favore.

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599

Da allora egli è ospitato presso le strutture della Cooperativa "Il Cesto" ove la documentazione prodotta dalla sua difesa ha dimostrato che egli si è perfettamente integrato, frequentando corsi di lingua italiana ed un corso di lavoro, svolgendo attività di volontariato.

A livello scolastico egli è iscritto alla terza media dove ha ottenuto ottimi risultati e presso cui dovrebbe aver sostenuto in questi giorni l'esame.

Sussistono quindi nella specie, ad avviso di chi scrive, motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall'art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286.

Spese di lite compensate in ragione della natura del procedimento e della contumacia del Ministero convenuto .

P.Q.M.

-Riconosce in capo al [redacted] il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone che *"non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".*

-Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 23 Giugno 2017

Il Giudice

Dott.ssa Laura Casale

Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6599